

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1008 del 19/02/2025
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3418 del 11/12/2015 Prot. Prov.le n. 104902/2015, intestata a SOCIETA' AGRICOLA MGM S.R.L. per lo stabilimento adibito ad incubazione uova sito in Comune di Predappio, Loc. Sant'Agostino - Via Trivella n. 15/B.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1050 del 19/02/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno diciannove FEBBRAIO 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3418 del 11/12/2015 Prot. Prov.le n. 104902/2015, intestata a SOCIETA' AGRICOLA MGM S.R.L. per lo stabilimento adibito ad incubazione uova sito in Comune di Predappio, Loc. Sant'Agostino - Via Trivella n. 15/B.

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3418 del 11/12/2015 Prot. Prov.le n. 104902/2015 avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOCIETA' AGRICOLA MGM S.R.L. con sede legale in Comune di Predappio, Via Trivella n. 15/B - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di incubazione di uova sito nel Comune di Predappio, Via Trivella n. 15B"*, rilasciata dal SUAP del Comune di Predappio con Atto Prot. Com.le n. 14083 del 15/12/2015;

Atteso che la stessa è stata successivamente aggiornata con:

- Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-1380 del 10/05/2016;
- Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-2651 del 25/05/2017;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A, "EMISSIONI IN ATMOSFERA" l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 - Parte Quinta e s.m.i.;
- all'ALLEGATO B e Relativa Planimetria "SCARICHI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI", l'autorizzazione allo scarico di reflui industriali in corpi idrici superficiali;
- all'ALLEGATO C "IMPATTO ACUSTICO", il Nulla osta art. 8 co 6 L. 447/95;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Predappio in data 02/10/2024, acquisita al Prot. Com.le n. 10740 e da Arpae al Prot. n. PG/2024/178860, da SOCIETA' AGRICOLA MGM S.R.L. nella persona di delegato dal Legale Rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata con riferimento ai seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 - Parte Quinta e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpi idrici superficiali;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 11961 del 30/10/2024, acquisita da Arpae al PG/2024/197142, formulata dal SUAP del Comune di Predappio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Atteso che, a seguito di richiesta della Ditta del 25/10/2024, il SUAP del Comune di Predappio con nota Prot. Com.le n. 12851 del 26/11/2024 ha concesso proroga di 30 gg per la presentazione delle integrazioni;

Atteso che in data 16/12/2024 la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le n. 13724 e da Arpae al PG/2024/229301 del 18/12/2024;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili del sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 D.Lgs. 152/06 - Parte Quinta e s.m.i.: rapporto istruttorio acquisito in data 29/01/2025, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpi idrici superficiali: rapporto istruttorio acquisito in data 19/02/2025, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO B e Relativa Planimetria;

Ritenuto pertanto di procedere all'aggiornamento della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3418 del 11/12/2015 Prot. Prov.le n. 104902/2015 avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOCIETA' AGRICOLA MGM S.R.L. con sede legale in Comune di Predappio, Via Trivella n. 15/B - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di incubazione di uova sito nel Comune di Predappio, Via Trivella n. 15B"*, rilasciata dal SUAP del Comune di Predappio con Atto Prot. Com.le n. 14083 del 15/12/2015 e successivi aggiornamenti, come segue:

- sostituzione integrale dell'ALLEGATO A, con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- sostituzione integrale dell'ALLEGATO B e Relativa Planimetria con l'ALLEGATO B e Relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Viste:

- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL 2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti i rapporti istruttori resi da Cristian Silvestroni e Federica Milandri, e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

- 1. Di AGGIORNARE** la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3418 del 11/12/2015 Prot. Prov.le n. 104902/2015 avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOCIETA' AGRICOLA MGM S.R.L. con sede legale in Comune di Predappio, Via Trivella n. 15/B - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di incubazione di uova*

sito nel Comune di Predappio, Via Trivella n. 15B", rilasciata dal SUAP del Comune di Predappio con Atto Prot. Com.le n. 14083 del 15/12/2015, **come segue:**

- **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
 - **sostituzione integrale dell'ALLEGATO B e Relativa Planimetria con l'ALLEGATO B e Relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3418 del 11/12/2015, Prot. Prov.le n. 104902/2015.
 3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
 4. Di dare atto altresì che nei rapporti istruttori e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Federica Milandri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
 5. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3418 del 11/12/2015 Prot. Prov.le n. 104902/2015, e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Predappio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL della Romagna - DSP- Sede di Forlì, ed al Comune di Predappio per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena - Area Est
D.ssa Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. 3418 del 11/12/2015 prot. n. 104902/15, rilasciata dal SUAP del Comune di Predappio con nota del 15/12/2015 prot. n. 1403, successivamente aggiornata con gli atti di seguito indicati:

- determina dirigenziale n. DET-AMB-2016-1380 del 10/05/16, rilasciata dal SUAP del Comune di Predappio con nota del 12/05/2016 prot. n. 5394;
- determina dirigenziale n. DET-AMB-2017-2651 del 25/05/2017, rilasciata dal SUAP del Comune di Predappio con nota del 25/05/2017 prot. n. 5536.

L'istanza di modifica sostanziale della Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto, relativamente alle emissioni in atmosfera, riguarda quanto di seguito indicato:

- emissione E5 - sostituzione dell'impianto di abbattimento esistente (ciclone + filtro a calza) con un nuovo filtro a maniche dotato di pressostato differenziale, innalzamento del camino a 6,5 metri (1 m oltre il colmo del tetto);
- emissione E6 - nella attuale configurazione autorizzata, la vasca sulla quale si esegue la pulizia manuale dei filtri dalle polveri con soffiaggio di aria compressa è servita da due linee di aspirazione (A/B), realizzate mediante due aspiratori centrifughi autonomi aventi portata massima cadauno pari a 3.500 Nmc/h: tali linee di aspirazione sono convogliate ad un unico camino, dotato di filtro a maniche, con portata variabile da 3.500 a 7.000 in relazione al numero di aspiratori in funzione. Ritenuta sufficiente una sola aspirazione posta sulla vasca di pulizia dei filtri, tenuto conto anche del limitato utilizzo di tale impianto (un'ora al giorno), la ditta prevede di utilizzare il secondo aspiratore centrifugo per alimentare una nuova linea di aspirazione al servizio delle celle di schiusa n. 21, 22, 23 e 24, funzionante per 24 ore/giorno: resterà invariato il convogliamento ad un unico camino, dotato di filtro a maniche, delle due linee di aspirazione, e quindi la variabilità della portata da 3.500 a 7.000 nel momento in cui entrambi gli aspiratori saranno in funzionamento contemporaneamente. Il camino della emissione, inoltre, sarà innalzato a 6,5 metri (1 m oltre il colmo del tetto).

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto non necessario richiedere la relazione tecnica istruttoria al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99, dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546 e tenuto conto delle procedure organizzative definite con il Servizio Territoriale di Arpae, in quanto relativamente alle modifiche richieste i riferimenti normativi e regolamentari, nonché le condizioni prescritte per attività similari già presenti nello stabilimento, definiscono in modo esaustivo i parametri tecnici e le

prescrizioni da assumere nell'aggiornamento della autorizzazione senza la necessità di particolari approfondimenti istruttori.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto altresì non necessario richiedere una valutazione al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpa e al prot. PG/FC/2016/9353.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, riguardo alle modifiche richieste dalla Ditta, ha espresso le seguenti valutazioni:

- emissione E5 - nella precedente autorizzazione era prescritto un valore limite per l'inquinante "polveri totali" pari a 20 mg/Nmc, e il monitoraggio periodico era sostituito, ai sensi di quanto stabilito al punto 8.1 della DGR 960/99, dalla registrazione, su registro vidimato, delle ispezioni effettuate all'impianto di abbattimento (presenza di pressostato differenziale, frequenza almeno settimanale), condizioni queste che si ritiene di confermare. Tenuto conto delle modifiche apportate, e della esenzione di cui sopra, si ritiene di prescrivere l'effettuazione di un monitoraggio entro 120 dal rilascio della autorizzazione;
- emissione E6 - considerato che a questa emissione saranno convogliati, oltre agli effluenti prodotti nella vasca di pulizia dei filtri già autorizzata, anche quelli prodotti nei locali schiuse 21, 22, 23, 24, si ritiene di applicare le medesime condizioni autorizzate per l'emissione E4, a cui sono convogliate le aspirazioni poste sui locali schiuse da 1 a 20, ovvero:
 - valore limite in emissione per l'inquinante "polveri totali" pari a 20 mg/Nmc;
 - dovranno essere effettuati i monitoraggi di messa a regime;
 - tenuto conto che sulla emissione è installato un idoneo impianto di abbattimento dotato di pressostato differenziale, i monitoraggi periodici sono sostituiti, ai sensi di quanto stabilito al punto 8.1 della DGR 960/99, dalla registrazione, su registro vidimato, delle ispezioni effettuate all'impianto di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno settimanale, trattandosi di filtri dotati di sistema di pulizia manuale;
- in merito ai generatori di emergenza di cui alle emissioni autorizzate E22, E23 e E24, aventi potenza termica nominale rispettivamente pari a 700 kW, 700 kW e 491 kW, alimentati a gasolio:
 - attualmente non sono indicati valori limite ed è riportata questa dicitura: *"Tali emissioni non devono rispettare valori limite, ai sensi del punto 3. della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del DLgs 152/06"*;
 - il D.lgs. 152/06 vigente, alla luce delle modifiche apportate dal D.lgs. 183/17, non prevede più tale esclusione;
 - alle emissioni E22, E23 e E24, pertanto, si applicano i valori limite e le prescrizioni che sono attualmente individuati al Punto 3 (prima tabella) della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del DLgs 152/06 e s.m.i.:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 5% di O ₂
Polveri	130 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	4.000 mg/Nmc per motori ad accensione spontanea di potenza < 3 MW
Monossido di carbonio	650 mg/Nmc

Il gasolio utilizzato dovrà avere le caratteristiche di cui alla Parte II, sezione 1 dell'Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- tenuto conto che singolarmente ogni generatore ha potenza termica inferiore ad 1 MW, visto l'utilizzo solo in emergenza, si ritiene di non prescrivere l'obbligo di monitoraggio

periodico;

- per quanto riguarda le altre emissioni dello stabilimento non soggette a modifica, si confermano le condizioni previste nella precedente autorizzazione.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto inoltre necessario aggiornare alcune prescrizioni ed inserirne di nuove in modo da chiarire meglio gli adempimenti previsti dalla normativa a carico del Gestore, in conformità alle recenti linee guida interne di Arpae.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento sopra riportate, ha consentito di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità e le prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. 3418 del 11/12/2015 prot. n. 104902/15, rilasciata dal SUAP del Comune di Predappio con nota del 15/12/2015 prot. n. 1403, successivamente aggiornata con gli atti di seguito indicati:

- determina dirigenziale n. DET-AMB-2016-1380 del 10/05/16, rilasciata dal SUAP del Comune di Predappio con nota del 12/05/2016 prot. n. 5394;
- determina dirigenziale n. DET-AMB-2017-2651 del 25/05/2017, rilasciata dal SUAP del Comune di Predappio con nota del 25/05/2017 prot. n. 5536;

e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al SUAP del Comune di Predappio in data 02/10/2024 P.G.N. 10740, e successive integrazioni.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come "scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE E1 – UNITA' PRODUZIONE VAPORE E ARIA CALDA

(n. 3 unità da 93 kW, 116 kW, 232 kW, a metano)

EMISSIONE E2 – UNITA' PRODUZIONE VAPORE E ARIA CALDA

(93 kW, a metano)

provenienti da impianti, con potenza termica complessiva inferiore a 1 MW, compresi alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tali emissioni si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni di seguito indicati che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i e che sono attualmente individuati al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla parte Quinta del D.Lgs 152/06 e s.m.i, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della D.G.R. 2236/2009 s.m.i.:

Inquinanti	Valori limite di concentrazione riferiti al 3% di O ₂
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc

EMISSIONE E34 – IMPIANTO DI COMBUSTIONE TRIGENERATORE (667 kWt, a metano)

proveniente da un impianto compreso alla lettera gg) del punto 1. parte I dell'allegato IV alla

parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Alla stessa si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e che sono attualmente individuati al punto 3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici, come di seguito riportato:

Inquinanti	Valori limite di concentrazione riferiti al 3% di O ₂
Polveri totali	5 mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc

EMISSIONE ED1 - EMISSIONE DIFFUSA DERIVANTE DA UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E DI DILAVAMENTO

proveniente da attività comprese alle lettere p) e p-bis) dell'allegato IV parte I punto 1. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

- Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONI E8, E9, E10, E11, E12, E16, E17, E31 – VENTILAZIONE E RICAMBIO D'ARIA LOCALI CON CELLE INCUBAZIONE

EMISSIONE E13 – VENTILAZIONE E RICAMBIO D'ARIA INCUBATRICI

EMISSIONE E15 – VENTILAZIONE E RICAMBIO D'ARIA LOCALI CON CELLE DI SCHIUSA

EMISSIONI E18, E19 – VENTILAZIONE E RICAMBIO D'ARIA LOCALI CON PRESENZA DI LAVATRICI PER CESTI E CASSETTE

EMISSIONE E20 – VENTILAZIONE E RICAMBIO D'ARIA SERVIZI IGIENICI

EMISSIONI E25, E32 – VENTILAZIONE E LOCALE POMPE E COMPRESSORI

EMISSIONE E26, E27, E28, E29, E30 – VENTILAZIONE LOCALI TECNICI (CABINA ELETTRICA, SALA COMPRESSORI, SALE CAMBIATORI)

EMISSIONE E33 – VENTILAZIONE LOCALE TECNICO TRIGENERATORE

derivanti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tali emissioni non si applica il Titolo I della parte V del citato decreto.

- Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera non assoggettata alla presente autorizzazione:

EMISSIONE E21 – POMPE VUOTO ASPIRAZIONE SILO DEPOSITO GUSCI

in quanto, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 268 comma 1 lettera b) e lettera a) del D.lgs. 152/06 e s.m.i., non rientra nella definizione di emissione non contenendo sostanze inquinanti.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

- Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dalla attività di incubazione uova da cova e lavorazione pulcini **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE E3 – LINEE LAVORAZIONE PULCINI (SALA SESSAGGIO)

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto dotato di pressostato differenziale

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	6,5	m
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali (PTS) o materiale particellare	20	mg/Nmc
---	----	--------

EMISSIONE E4 – VENTILAZIONE CELLE DI SCHIUSA

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto dotato di pressostato differenziale

Portata massima	12.000	Nmc/h
Altezza minima	6,5	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali (PTS) o materiale particellare	20	mg/Nmc
---	----	--------

EMISSIONE E5 - LINEA DI LAVORAZIONE PULCINI (RIBALTAMENTO CASSETTI SCHIUSE)

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto dotato di pressostato differenziale

Portata massima	3.600	Nmc/h
Altezza minima	6,5	m
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali (PTS) o materiale particellare	20	mg/Nmc
---	----	--------

EMISSIONE E6 - VASCA PULIZIA FILTRI + VENTILAZIONE CELLE SCHIUSA DA 21 A 24

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto dotato di pressostato differenziale

Portata massima	7.000	Nmc/h
Altezza minima	6,5	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali (PTS) o materiale particellare	20	mg/Nmc
---	----	--------

EMISSIONE E14 – CELLE DI SCHIUSA

Impianto di abbattimento: filtro a pieghe in fibra di poliestere

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima	3	m
Durata	24	h/g

EMISSIONI E22, E23, E24 – GENERATORI DI EMERGENZA (700 kWt, 700 kWt e 491 kWt, a gasolio)

Tali emissioni devono rispettare i seguenti valori limite, ai sensi del punto 3. (prima tabella) della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del DLgs 152/06, senza obbligo di monitoraggio annuale:

Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	4.000	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	650	mg/Nmc
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	130	mg/Nmc

2. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aooxfc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Predappio, la **data di messa in esercizio** degli impianti di cui di cui alla **emissione modificata E6**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
3. **Tra la data di messa in esercizio**, di cui al punto precedente, **e la data di messa a regime** degli impianti di cui alla **emissione modificata E6** (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni**.
4. Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del precedente punto 2.) o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al precedente punto 3.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
5. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alla **emissione modificata E6** e per un periodo di 10 giorni il Gestore provvederà ad **effettuare almeno tre monitoraggi** delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aooxfc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
6. **Entro 120 giorni** dal rilascio del presente aggiornamento dell'AUA la Ditta dovrà effettuare almeno un monitoraggio della **emissioni E5**, al fine di verificare il rispetto del valore limite per il parametro "polveri totali" alla luce dell'installazione del nuovo impianto di abbattimento. Entro un mese dalla data del monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì- Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC:

aoofc@cert.arpa.emr.it), copia del certificato analitico contenente i risultati delle misurazioni effettuate.

7. Il monitoraggio periodico alle **emissioni E3, E4, E5 ed E6** è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie negli impianti di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate agli impianti di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno settimanale, trattandosi di filtri dotati di sistema di pulizia manuale, devono essere annotati sul **registro** di cui al successivo punto 9. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dei filtri, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
8. Relativamente alla **emissione E14** i dati relativi alle ispezioni effettuate all'impianto di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno settimanale, trattandosi di filtro dotato di sistema di pulizia manuale, devono essere annotati sul **registro** di cui al successivo punto 9. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione del filtro, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
9. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere annotati:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni richiesti dall'autorizzazione. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni settimanali effettuate agli impianti di abbattimento di cui alle **emissioni E3, E4, E5 ed E6**, così come richiesto al precedente punto 7;
 - dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni settimanali effettuate all'impianto di abbattimento di cui alla **emissione E14** così come richiesto al precedente punto 8.
10. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel registro di cui al precedente punto 9. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di

tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.

11. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

12. **Ogni interruzione del normale funzionamento** degli **impianti di abbattimento** degli inquinanti installati sulle **emissioni E3, E4, E5, E6 e E14** (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere **registrata e documentabile** su supporto **cartaceo o informatico** riportante le informazioni previste in **Appendice 2 dell'Allegato VI** della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (almeno sigla emissione, tipologia impianto di abbattimento, motivo interruzione dell'esercizio, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino, durata della fermata in ore), e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui l'impianto di abbattimento sia dotato di sistemi di controllo del suo funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinaria degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

13. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpa e SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di

prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

14. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
- La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

15. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

16. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

SCARICHI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

PREMESSE GENERALI

- Con l'istanza di AUA in oggetto, la Ditta, esercente attività di incubazione richiede modifica sostanziale della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3418 del 11/12/2015 Prot. Prov.le n. 104902/2015 avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOCIETA' AGRICOLA MGM S.R.L. con sede legale in Comune di Predappio, Via Trivella n. 15B - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di incubazione di uova sito nel Comune di Predappio, Via Trivella n. 15B"*, rilasciata dal SUAP del Comune di Predappio con Atto Prot. Com.le n. 14083 del 15/12/2015 e successivi aggiornamenti (Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-1380 del 10/05/2016 e Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-2651 del 25/05/2017), relativamente all'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpi idrici superficiali;
- La modifica che si intende apportare consiste nell'ampliamento del depuratore aziendale, conseguente all'aumento della produzione, al fine di garantire un margine di sicurezza in termini di capacità di trattamento;

SCARICHI OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE

Gli scarichi di acque reflue industriali in capo alla Ditta, esercente attività di incubazione uova, autorizzati con il presente atto, allo scarico in corpi idrici superficiali, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sono quelli di seguito riportati:

- 1) **Scarico, denominato S1**, già autorizzato con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3418 del 11/12/2015 Prot. Prov.le n. 104902/2015 rilasciata dal SUAP del Comune di Predappio con Atto Prot. Com.le n. 14083 del 15/12/2015 e successivi aggiornamenti, **relativo al depuratore aziendale, rispetto al quale intende apportare modifiche**;
- 2) **Scarico, denominato S2**, già autorizzato con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3418 del 11/12/2015 Prot. Prov.le n. 104902/2015 rilasciata dal SUAP del Comune di Predappio con Atto Prot. Com.le n. 14083 del 15/12/2015 e successivi aggiornamenti, **relativo alle acque reflue industriali di raffreddamento derivanti dalle torri evaporative**.

Il rilascio del titolo abilitativo relativo agli scarichi sopraelencati è subordinato al rispetto delle condizioni e prescrizioni specifiche sotto riportate.

- 1) Scarico, denominato S1, già autorizzato con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3418 del 11/12/2015 Prot. Prov.le n. 104902/2015 rilasciata dal SUAP del Comune di Predappio con Atto Prot. Com.le n. 14083 del 15/12/2015 e successivi aggiornamenti, relativo al depuratore aziendale, rispetto al quale intende apportare modifiche;

PREMESSE

- Con l'istanza di AUA in oggetto, la Ditta esercente attività di incubazione di uova, richiede modifica sostanziale dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpi idrici superficiali, relativa all'impianto di depurazione aziendale ricompresa nell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3418 del 11/12/2015 Prot. Prov.le n. 104902/2015 avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOCIETA' AGRICOLA MGM S.R.L. con sede legale in Comune di Predappio, Via Trivella n. 15B - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di incubazione di uova sito nel Comune di Predappio, Via Trivella n. 15B"*, rilasciata dal SUAP del Comune di Predappio con Atto Prot. Com.le n. 14083 del 15/12/2015 e successivi aggiornamenti;
- La modifica che si intende apportare consiste nell'ampliamento del depuratore aziendale, conseguente all'aumento della produzione, al fine di garantire un margine di sicurezza in termini di capacità di trattamento;
- La portata idraulica è valutata in 70 mc/g, con uno scarico del sabato stimato in 35 mc; il totale settimanale sarà quindi di 385 mc, che ripartito in 6,5 giorni di alimentazione al biologico, corrisponde ad una portata oraria di 2,5 mc/h per sei giorni e parte della domenica;
- Al fine di aumentare i volumi di trattamento, l'impianto di depurazione sarà implementato con la realizzazione di tre serbatoi fuori terra in PRFV, della capacità di 30 mc ciascuno posizionati sopra una piazzola in cemento armato rialzata rispetto al piano stradale, adibiti, rispettivamente ad equalizzazione, denitrificazione ed ossidazione biologica a fanghi attivi;
- I nuovi serbatoi fuori terra, da considerare parte integrante dell'impianto di depurazione, sono posizionati in modo tale da evitare ogni possibilità di collisione da parte di veicoli in transito nell'area aziendale, considerando tale evenienza quella che più metterebbe a rischio la tenuta dei serbatoi stessi, così come risulta dalla documentazione fotografica prodotta in sede di istanza;
- E' previsto un controllo giornaliero, da parte di un operatore della Ditta, di tutti i componenti dell'impianto di depurazione;
- Sarà installato un impianto di filtrazione finale dei reflui scaricati dal depuratore allo scopo di riutilizzare l'acqua depurata per operazioni di lavaggio;
- Al depuratore aziendale (impianto biologico a fanghi attivi) recapitano:
 - acque reflue industriali derivanti dalla lavorazione tal quali;
 - acque reflue domestiche derivanti da una civile abitazione adiacente allo stabilimento, preventivamente trattate in due pozzetti degrassatori e fossa Imhoff;
 - acque reflue di dilavamento meteorico di un'area adibita a deposito carburante e oli e rifornimento mezzi, avente una superficie di circa 51 mq, tal quali;
 - acque reflue derivanti dal controlavaggio delle resine a scambio ionico dell'impianto di addolcimento acque a servizio dell'impianto di trigenerazione;

- Lo scarico finale, denominato S1, derivante dalla confluenza di acque reflue industriali, acque reflue di dilavamento e acque reflue domestiche, è classificato industriale, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e pertanto soggetto alla relativa regolamentazione;
- Lo scarico sopraccitato recapita in fosso poderale afferente al Fiume Rabbi - Bacino idrico dei Fiumi Uniti;
- E' stato espresso parere favorevole, dall'Area Prevenzione Ambientale – Area Est – Servizio Territoriale – Distretto di Forlì-Cesena – Presidio Territoriale di Forlì di Arpae con nota del 16/01/2025 acquisita al Prot. Arpae n. PG/2025/8211, dal quale risulta che:” (...) *Per quanto riguarda la modifica sostanziale richiesta, nel merito del depuratore delle acque reflue, si esprime PARERE FAVOREVOLE, con le prescrizioni contenute nell'atto vigente. Resta fermo che la Ditta dovrà effettuare controlli giornalieri delle componenti dell'impianto di depurazione delle acque reflue, con particolare attenzione alla tenuta idraulica dei bacini fuori terra*”;
- L'Azienda USL della Romagna - DSP- U .O. Igiene e Sanità Pubblica di Forlì-Cesena, con nota del 18/02/2025, acquisita al Prot. Arpae n. PG/2025/31440, ha espresso parere favorevole, per quanto di specifica competenza di competenza, ai sensi del documento congiunto di Arpae e Servizio Sanitario Regionale “Modifiche organizzative e procedurali in attuazione della L.R. n. 13/2015 di riforma del sistema regionale e locale”;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere alla modifica dell'autorizzazione allo scarico, così come richiesto dalla Ditta, confermando le prescrizioni espresse nella precedente autorizzazione sotto riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Relazione tecnica. descrizione e documentazione tecnica relativa all'impianto di depurazione installato, acquisita agli atti ai Prott. Prov.li n. 25812/2022 del 08/04/2022, n. 56874/2007 del 08/06/2007, n. 85302/2008 del 18/09/2008, n. 110749 del 18/12/2008, n. 65732 del 20/07/2015 e n. 93949 del 02/11/2015, al Prot. Arpae n. PGFC/2017/1045 del 25/01/2017, così come integrata/modificata in data 03/10/2024 Prot. Arpae n. PG/2024/178860 e in data 18/12/2024 Prot. Arpae n. PG/2024/229301;
- Tavola recante ad oggetto: “Planimetria rete fognaria”, in scale varie, datata 30/09/2024, a firma del tecnico incaricato, acquisita in data 03/10/2024 al Prot. Arpae n. PG/2024/178860 (*allegata*).

CONDIZIONI:

Indirizzo dell'insediamento	Via Trivella n. 15/B - Loc. Sant'Agostino - Predappio
Destinazione dell'insediamento	Incubazione di uova
Classificazione dello scarico	Acque reflue industriali (derivanti dalla confluenza di: acque reflue industriali derivanti dalla lavorazione tal quali, acque reflue domestiche derivanti da una civile abitazione adiacente allo stabilimento, acque reflue di dilavamento meteorico di un'area adibita a deposito di carburante e oli e rifornimento avente

	una superficie di circa 51 mq e acque reflue derivanti dal controlavaggio delle resine a scambio ionico dell'impianto di addolcimento acque a servizio dell'impianto di trigenerazione
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Impianto di depurazione a fanghi attivi con sistema di filtrazione finale
Corpo Recettore	Fosso poderale afferente Fiume Rabbi - Bacino Idrico dei Fiumi Uniti

PRESCRIZIONI:

1. I parametri qualitativi dello scarico dovranno essere mantenuti entro i limiti fissati dalla Tabella 3-colonna relativa agli scarichi in acque superficiali - dell'Allegato 5 degli Allegati alla Parte Terza del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..
2. Per il prelevamento di campioni di acqua di scarico, il pozzetto di ispezione terminale posto subito a monte del punto di immissione in acque superficiali, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza, ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
3. Nel sopraccitato pozzetto di prelievo, prima dell'immissione in acque superficiali, dovrà essere installato un campionatore, idoneo ad effettuare anche campionamenti multipli unitamente a tutte le opere necessarie al fine di un significativo campionamento;
4. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, degli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico.
5. **Dovranno essere eseguiti autocontrolli dello scarico con cadenza triennale, che valutino i seguenti parametri: Solidi Sospesi Totali, BOD5, COD, Azoto Ammoniacale, Azoto nitrico, Azoto Nitroso, Cloruri, Solfati, Tensioattivi Totali, Idrocarburi Totali, Grassi e Olii animali/vegetali. I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo "Principi di monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua" di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato. Copia dei certificati analitici, relativi agli autocontrolli effettuati, dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza, per la verifica dei limiti imposti dalla normativa.**
6. L'impianto di trattamento a servizio dell'attività, dovrà essere mantenuto sempre in perfetta efficienza e dovranno essere apportate regolari ed adeguate manutenzioni; i fanghi ed i rifiuti in esso contenuti dovranno essere raccolti e smaltiti tramite Ditte autorizzate adottando tutte le procedure per lo smaltimento degli stessi in riferimento alla specifica normativa in materia di rifiuti. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento degli stessi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore ad anni cinque.
7. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
8. Dovrà essere data immediata comunicazione al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) ed all'Area Prevenzione Ambientale - Servizio

Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae (PEC: aoofc@cert,arpa.emr.it) nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

9. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso previste dalla normativa vigente.

2) Scarico, denominato S2, già autorizzato con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3418 del 11/12/2015 Prot. Prov.le n. 104902/2015 rilasciata dal SUAP del Comune di Predappio con Atto Prot. Com.le n. 14083 del 15/12/2015 e successivi aggiornamenti, relativo alle acque reflue industriali di raffreddamento derivanti dalle torri evaporative.

PREMESSE

- Trattasi dello scarico di acque reflue industriali di raffreddamento derivante dallo spurgo di due torri evaporative;
- Non è previsto nessun impianto di trattamento prima dell'immissione nel corpo recettore, in quanto nelle torri evaporative viene utilizzata acqua della rete potabile addizionata di prodotti anti incrostanti e anti alghe in quantità minima ed i parametri dei reflui scaricati sono contenuti entro i limiti di emissione in acque superficiali previsti dal D.Lgs. 152/06 - Parte Terza e s.m.i.;
- La portata dello scarico, denominato S2, è stimata di circa 12,5 mc/d;
- Lo scarico finale di che trattasi, è classificato industriale, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e pertanto soggetto alla relativa regolamentazione;
- Immediatamente a monte del recapito nella rete fognaria bianca interna allo stabilimento è posizionato il relativo pozzetto di ispezione;
- Lo scarico sopra indicato recapita in fosso podereale afferente al Fiume Rabbi - Bacino Idrico dei Fiumi Uniti;
- Rispetto al parere favorevole con prescrizioni, espresso dalla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena - Distretto di Forlì di Arpae, con nota del 15/02/2017, acquisita al Prot. Arpae n. PGFC/2017/2315, ad oggi non sono intervenute modifiche;

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Relazione tecnica acquisita agli atti in data 25/01/2017, Prot. Arpae. n. PGFC/2017/1045;
- Tavola recante ad oggetto: "Planimetria rete fognaria", in scale varie, datata 30/09/2024, a firma del tecnico incaricato, acquisita al Prot. Arpae n. PG/2024/178860 del 03/10/2024 (*allegata*).

CONDIZIONI:

Indirizzo dell'insediamento	Via Trivella n. 15B -Loc. Sant'Agostino - Predappio
Destinazione dell'insediamento	Incubazione di uova

Classificazione dello scarico	Acque reflue industriali di raffreddamento derivanti dallo spurgo di due torri evaporative
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Nessuno
Ubicazione del pozzetto fiscale di campionamento	A monte dell'immissione nella rete fognaria bianca interna allo stabilimento
Corpo Recettore	Fosso poderale afferente al Fiume Rabbi - Bacino Idrico dei Fiumi Uniti

PRESCRIZIONI:

1. I parametri qualitativi dello scarico dovranno essere mantenuti entro i limiti fissati dalla Tabella 3-colonna relativa agli scarichi in acque superficiali - dell'Allegato 5 degli Allegati alla Parte Terza del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..
2. Per il prelevamento di campioni di acqua di scarico, il pozzetto di ispezione terminale, posto a monte dell'immissione nella rete fognaria bianca dello stabilimento, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza, ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
3. **Dovranno essere eseguiti autocontrolli dello scarico con cadenza triennale, che valutino i seguenti parametri: pH, Solidi Sospesi Totali, COD, Ferro, Zinco, Test di tossicità acuta con Daphnia magna. I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo "Principi di monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua" di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato. Copia dei certificati analitici, relativi agli autocontrolli effettuati, dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza, per la verifica dei limiti imposti dalla normativa.**
4. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, degli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
5. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
6. Dovrà essere data immediata comunicazione al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) ed all'Area Prevenzione Ambientale - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso previste dalla normativa vigente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.